

DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109 DEL 1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

a) campo di applicazione

- 1) Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per il riparto delle somme relative alla progettazione e redazione degli atti di pianificazione rispettivamente in misura non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, per le opere o lavori, e non superiore al 30% della tariffa professionale relativamente agli atti di pianificazione.
- 2) Le somme di cui al comma 1) sono destinate ad incentivare l'attività del personale regionale incaricato della redazione di progetti di lavori e opere pubbliche, della direzione dei lavori e del collaudo degli stessi, della redazione dei piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 494/96, nonché della redazione di atti di pianificazione.
- 3) Per l'applicazione delle presenti disposizioni, le attività di cui al comma 2) devono essere svolte da personale avente un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione regionale e riguardare lavori pubblici eseguiti direttamente dall'amministrazione ed atti di pianificazione la cui redazione è di competenza dell'amministrazione stessa.
- 4) Il personale di cui al comma 3) è sia quello con contratto di lavoro a tempo pieno sia quello a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno.
- 5) Vanno detratte dall'ammontare dei fondi di incentivazione di cui ai commi precedenti le somme da corrispondere allo stesso titolo per prestazioni affidate ad esterni all'amministrazione regionale.
- 6) Per il personale delle categorie non si fa luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario durante il periodo impiegato per l'esecuzione dell'attività progettuale. (1)

2. INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

a) incentivazione dell'attività di progettazione

- 1) Gli incentivi di cui alla lettera a) (*campo di applicazione*) sono finalizzati a retribuire l'attività di progettazione utile ad appaltare i lavori.

- 2) L'attività di cui al comma 1) è quella prestata per la redazione dei progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 16 della legge n. 109/1994, nonché per la redazione di progetti preliminari e definitivi nel caso in cui si proceda rispettivamente con l'appalto-concorso o con la concessione di lavori pubblici, ovvero con appalto integrato.
- 3) Il tecnico che ha redatto il progetto preliminare o quello definitivo è di norma incaricato della redazione del progetto esecutivo, e comunque, partecipa, alla suddivisione della somma relativa all'incentivo di che trattasi.

b) attività di collaudo

- 1) L'attività di collaudo dei lavori della Regione Lazio è affidata in prevalenza, nel rispetto della normativa in materia, a dipendenti regionali aventi i requisiti professionali prescritti e non appartenenti alla struttura che ha redatto il progetto o eseguito la direzione dei lavori, o che comunque ha preso parte ad attività inerenti la fornitura o l'esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

c) costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la progettazione, la direzione lavoro, il collaudo e i piani di sicurezza.

- 1) Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti destinatari degli incentivi una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e, comunque, al netto delle somme a disposizione. Tale somma è comprensiva degli oneri riflessi.
- 2) La somma di cui al comma 1), di seguito denominata "fondo", nel caso di redazione di progetti di variante e/o suppletivi, sarà calcolata sull'importo dei lavori oggetto di variazione e/o maggiorazione.
- 3) Il fondo è determinato tenendo conto della complessità e dell'entità dell'opera o del lavoro ed in particolare:
 - a. *con riferimento alla complessità*: la percentuale massima dell'1,5 per cento è applicata soltanto qualora sia necessaria la redazione del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/96;
 - b. *con riferimento all'entità*: la percentuale massima dell'1,5 per cento è ridotta in proporzione all'aumentare dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, secondo i principi che si evincono dai tariffari professionali.

d) soggetti destinatari degli incentivi per la progettazione

- 1) Il fondo di cui alla lettera c) (*costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la progettazione, la direzione lavoro, il collaudo e i piani di sicurezza*) è ripartito tra i soggetti di seguito indicati:
 - a. *i progettisti*, che si assumono la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto; detti collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;

- b. *i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza*, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano; detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c. *il direttore dei lavori*, che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale; detto collaboratore deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- d. *i collaboratori alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla redazione dei piani di sicurezza*, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, della direzione lavori e della redazione dei piani di sicurezza, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati descrittivi, consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale (anche giuridiche), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni, picchettazioni, nonché il personale amministrativo e contabile purché sottoscriva gli atti di propria competenza; i suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati di loro competenza con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali; detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore corrispondente al profilo professionale, ovvero, per il personale tecnico, avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale o altra pubblica amministrazione;
- e. *i collaudatori*, che si assumono la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo; detti collaboratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 1) laurea in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione; **(2)**
 - 2) laurea in geologia, scienze agrarie e forestali e abilitazione all'esercizio della professione nonché laurea in discipline economiche e giuridico-amministrative e cinque anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un solo componente per ciascuna commissione di collaudo; **(3)**
- f. *il responsabile del procedimento*, che deve essere, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, un tecnico.

Le suddette figure potranno esser integrate o modificate in funzione della normativa che regola la materia con il provvedimento di conferimento degli incarichi nel rispetto delle presenti disposizioni.

e) criteri generali per le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione delle attività di progettazione.

- 1) Il fondo è determinato in funzione dell'importo dell'opera secondo le seguenti modalità:
 - a. il fondo è calcolato nella misura dell'1,5 per cento per progetti di importo posto a base di gara minore o uguale a 150.000 euro.
 - b. il fondo è calcolato nella misura dell'1,4 per cento per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 150.000 euro e minore o uguale a 1.000.000 di euro.
 - c. il fondo è calcolato nella misura dell'1,3 per cento per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 1.000.000 di euro e minore o uguale a 5.300.000 di euro.
 - d. il fondo è calcolato nella misura dell'1,2 per cento per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 5.300.000 di euro.
- 2) Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria il fondo è ridotto nella misura dello 0,95% del valore calcolato nei precedenti punti.
- 3) Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria il fondo è ridotto nella misura dello 0,90% del valore calcolato nei precedenti punti.
- 4) Per progetti di importo superiore a 1.000.000 di euro è possibile maggiorare il fondo, entro il limite massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito elencate:
 - a. multidisciplinarietà del progetto: qualora alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici.
 - b. accertamenti ed indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento ed in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo.
 - c. soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni.
 - d. progettazione per stralci: nel caso di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle operazioni di calcolo tecniche e componentistiche occorrenti.
- 5) La percentuale massima dell'1,5% viene applicata soltanto qualora sia necessaria la redazione del piano di sicurezza.

f) ripartizione del fondo per professionalità e specifiche competenze

- 1) Il fondo di cui alla lettera c) (*costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la progettazione, la direzione lavoro, il collaudo e i piani di sicurezza*) è ripartito tra i soggetti destinatari degli incentivi, per progetti di importo minore o uguale a 150.000 euro, sulla base delle seguenti percentuali:

	Soggetti interessati	Percentuali
1.	Progettista/i	dal 20% al 60%
2.	Incaricato/i del piano di sicurezza	dal 10% al 30%
3.	Direttore dei lavori	dal 10% al 40%
4.	Collaboratori dei soggetti di cui ai punti 1.2.3.	dal 2% al 30%
5.	Collaudatore/i	dal 10% al 30%
6.	Responsabile del procedimento	dal 5% al 20%

2) Per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 150.000 euro e minore o uguale a 1.000.000 di euro il fondo è ripartito sulla base delle seguenti percentuali:

	Soggetti interessati	Percentuali
1	Progettista/i	dal 20% al 55%
2	Incaricato/i del piano di sicurezza	dal 10% al 25%
3	Direttore dei lavori	dal 10% al 35%
4	Collaboratori dei soggetti di cui ai punti 1.2.3	dal 2% al 25%
5	Collaudatore/i	dal 10% al 30%
6	Responsabile del procedimento	dal 5% al 20%

3) Per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 1.000.000 di euro e minore o uguale a 5.300.000 di euro, il fondo è ripartito sulla base delle seguenti percentuali:

	Soggetti interessati	Percentuali
1	Progettista/i	dal 20% al 50%
2	Incaricato/i del piano di sicurezza	dal 10% al 20%
3	Direttore dei lavori	dal 10% al 30%
4	Collaboratori dei soggetti di cui ai punti 1.2.3	dal 2% al 20%
5	Collaudatore/i	dal 10% al 25%
6	Responsabile del procedimento	dal 5% al 25%

- 4) Per progetti di importo posto a base di gara maggiore di 5.300.000 di euro il fondo è ripartito sulla base delle seguenti percentuali:

	Soggetti interessati	Percentuali
1	Progettista/i	dal 20% al 45%
2	Incaricato/i del piano di sicurezza	dal 10% al 20%
3	Direttore dei lavori	dal 10% al 30%
4	Collaboratori dei soggetti di cui ai punti 1.2.3	dal 2% al 15%
5	Collaudatore/i	dal 10% al 25%
6	Responsabile del procedimento	dal 5% al 25%

- 5) Qualora il tecnico incaricato della redazione dei piani di sicurezza o il direttore dei lavori svolgano anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494/96, l'aliquota di ripartizione del fondo individuata nei commi precedenti è maggiorata del 30%.
- 6) Nel caso di progettazione e/o direzione dei lavori affidata a tecnici esterni all'amministrazione regionale l'aliquota di ripartizione del fondo per il responsabile del procedimento è maggiorata del 30%.
- 7) I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare individualmente, nel corso dell'esercizio finanziario, la somma di 51.645,69 euro per il personale di cui ai punti 1.2.3.5.6., della tabella di cui al comma 1), e di 30.987,41 euro per il restante personale.

g) ripartizione del fondo per tipologia contrattuale

- 1) Qualora l'incarico conferito riguardi soltanto alcuni livelli di progettazione, e sempre che a questi faccia comunque seguito la effettiva redazione del livello di progettazione immediatamente utile alla individuazione dell'esecutore dei relativi lavori, la quota da calcolarsi sulla corrispondente aliquota di ripartizione è la seguente:
 - a. solo progetto preliminare: 0,20;
 - b. solo progetto definitivo: 0,36;
 - c. solo progetto esecutivo: 0,44.

h) affidamento degli incarichi

- 1) Le attività di cui alle presenti disposizioni sono svolte di norma da personale interno alla struttura organizzativa competente per materia ed i relativi incarichi sono conferiti dal dirigente che, secondo l'ordinamento vigente, ne ha la competenza.
- 2) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati i tecnici che ne assumono la responsabilità elaborando e sottoscrivendo l'atto oggetto dell'incarico, nonché i relativi collaboratori. Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità di svolgimento dell'incarico, i tempi concessi per espletarlo e le quote di ripartizione del fondo.
- 3) Nel conferire gli incarichi il dirigente si atterrà al generale principio di una equa ripartizione fra tutto il personale della struttura, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei singoli dipendenti.
- 4) Il dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti nei casi previsti dalle presenti disposizioni e dalle norme in materia di responsabilità dirigenziale e di quella del personale delle categorie.
- 5) Nel caso in cui l'incarico debba essere affidato a più dipendenti appartenenti a strutture diverse il conferimento compete al dirigente della struttura organizzativa sovraordinata, sentiti i dirigenti interessati.
- 6) Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono indicati i termini entro i quali devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale.
- 7) Con la medesima procedura di affidamento dell'incarico possono essere concesse proroghe per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, soltanto qualora il fatto non arrechi danno all'amministrazione e sia consentito dalle vigenti disposizioni.

i) modalità di erogazione degli incentivi per la progettazione

- 1) Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alle attività di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza, e di collaudo e sono liquidati, per quanto attiene alle progettazioni, successivamente all'appalto dei lavori, per le rimanenti attività successivamente al collaudo dell'opera o dei lavori, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2), con le seguenti modalità:
 - a. *al responsabile del procedimento*: 20% al termine della fase di programmazione, 50% al pagamento degli stati di avanzamenti lavori, 30% dopo l'approvazione del collaudo;
 - b. *al/i progettista/i*: 20% dopo la consegna del progetto, 50% al pagamento degli stati di avanzamenti lavori, 30% dopo l'approvazione del collaudo;

- c. *ai tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza*: 20% dopo la consegna del piano, 50% al pagamento degli stati di avanzamenti lavori, 30% dopo l'approvazione del collaudo;
 - d. *al direttore dei lavori*: 70% al pagamento degli stati di avanzamenti lavori, 30% dopo l'approvazione del collaudo;
 - e. *ai collaudatori*: 70% dopo la consegna del certificato di collaudo, 30% dopo l'approvazione del collaudo;
 - f. *ai collaboratori dei predetti soggetti*: con le medesime modalità dei soggetti con i quali collaborano.
- 2) Qualora il progetto non sia approvato per motivi di opportunità, non dipendenti da motivazioni di carattere tecnico, gli incentivi sono erogati sulla base di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile del procedimento ed approvata dall'organo che ha provveduto all'affidamento dell'incarico.
- 3) Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni rispetto alle percentuali inizialmente stabilite per i singoli interessati, tali variazioni devono essere precisate e motivate ed approvate con un atto dello stesso soggetto che ha approvato il riparto. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione degli incentivi.

3. INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

a) attività di pianificazione e costituzione del fondo

- 1) L'attività di pianificazione che dà diritto alla corresponsione degli incentivi, nel limite massimo del 30% della tariffa professionale, è quella attinente alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati.
- 2) Per atti di pianificazione si intendono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, il cui contenuto attiene a discipline urbanistiche o che, comunque, abbiano ad oggetto l'assetto, la salvaguardia e le trasformazioni del territorio.
- 3) Il responsabile del procedimento, ai fini della corresponsione degli incentivi di cui trattasi, deve attestare che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato e che lo stesso è utilizzabile per gli scopi per i quali è stato redatto.
- 4) Il fondo da ripartire tra gli aventi diritto è stabilito sulla base di parametri percentuali da applicare al limite massimo del 30% della tariffa professionale, da individuarsi sulla base dei seguenti criteri, in relazione all'entità e complessità del piano:

	ENTITÀ DELL' ATTO DI PIANIFICAZIONE	Da un minimo	Ad un massimo
1.	Atto riguardante l'intero territorio regionale	81%	100%
2.	Atto riguardante il territorio di una o più province	61%	80%
3.	Atto riguardante porzione di territorio provinciale	40%	60%
	COMPLESSITÀ DELL' ATTO DI PIANIFICAZIONE	Da un minimo	Ad un massimo
1.	Atto che richiede l'utilizzo di competenze pluridisciplinari	71%	100%
2.	Atto che richiede l'utilizzo di competenze monodisciplinari	40%	70%

- 5) La percentuale da applicare al limite massimo del 30% costituisce il fondo da ripartire ed è data dalla media delle percentuali calcolate in funzione dei due parametri sopra indicati.
- 6) La tariffa professionale da applicare si calcola con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 4 della circolare del Ministero dei lavori pubblici 1.12.1969, n. 6679, tenuto conto delle tariffe praticate, per atti aventi caratteristiche simili, dagli altri enti territoriale della regione e/o da altre regioni.
- 7) Nel caso di rimodulazione di atti di pianificazione il fondo di cui sopra sarà calcolato sull'importo dei lavori oggetto di variazione o maggiorazione.

b) aventi diritto all'incentivo per la pianificazione

- 1) I soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui al comma 5) della lettera a) (*attività di pianificazione e costituzione del fondo*) sono i seguenti:
 - a. *il responsabile del procedimento e i dirigenti e/o funzionari* che, nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale, si assumono la responsabilità tecnico - professionale del piano con la sottoscrizione dello stesso; tali collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale;
 - b. *i tecnici collaboratori all'attività di pianificazione*, cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla stessa, cioè, a titolo esemplificativo, quelli addetti alla redazione di elaborati grafico - descrittivi e che, si assumono, sottoscrivendoli, la responsabilità delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed i generale degli elaborati che hanno redatto, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, nonché il personale amministrativo e contabile purché sottoscriva gli atti di propria competenza; detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore corrispondente al profilo professionale, ovvero, per il personale tecnico, deve avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale o altra pubblica amministrazione.

- 2) Il responsabile del procedimento coordina tutta l'attività di progettazione, secondo il programma di lavoro, ed assicura l'informazione, mediante comunicazione alle organizzazioni sindacali, degli incarichi assegnati.
- 3) Il responsabile del procedimento, qualora sia individuato in un direttore di struttura di livello corrispondente alla fascia 1 del ruolo regionale, non partecipa al riparto degli incentivi.

c) criteri per il riparto del fondo per la pianificazione

- 1) La ripartizione del fondo è operata sulla base di un programma di lavoro predisposto dal dirigente della struttura interessata ed approvato dall'organo competente in relazione alla complessità dell'attività svolta secondo la seguente suddivisione tra le figure professionali, di cui all'articolo precedente, e con i seguenti valori percentuali:

FIGURE PROFESSIONALI	Da 1	Al
1. Responsabile del procedimento	5%	25%
2. Dirigenti e/o funzionari che hanno redatto il piano e si assumono la responsabilità tecnico – professionale del piano stesso	40 %	70%
3. Tecnici collaboratori all'attività di pianificazione	20 %	60%

Il programma di lavoro può prevedere una maggiorazione della quota di suddivisione dei valori percentuali suddetti nella misura massima del 10%.

La somma dei valori percentuali proposta nel programma di lavoro non può superare il 100%.

- 2) I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare in ogni caso, nel corso dell'esercizio finanziario, la somma di 51.645,69 euro per il personale di cui ai punti 1.2. della tabella di cui al comma precedente e di 30.987,41 euro per il restante personale.

d) caratteristiche del programma di lavoro

- 1) Il programma di lavoro viene approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento vigente. Il dirigente cui è affidata la gestione da' attuazione allo stesso apportando, qualora se ne manifestasse l'opportunità, eventuali modifiche che possono riguardare esclusivamente aspetti tecnici ed organizzativi ma non l'entità della spesa, i tempi di realizzazione e l'obiettivo generale dell'atto di pianificazione.
- 2) Il programma di lavoro definisce:
 - a. l'obiettivo generale dell'atto di pianificazione;
 - b. le caratteristiche dell'atto di pianificazione da redigere e le relative norme di riferimento regionali e nazionali;
 - c. i contenuti tecnici del piano;

- d. gli adempimenti tecnici previsti nella fase di preparazione e analisi del piano e quelli previsti nella fase di progettazione;
- e. i tempi assegnati e le fasi connesse alla redazione dell'atto di pianificazione;
- f. gli ulteriori adempimenti, se previsti dalle normative, nei confronti di soggetti terzi, enti, organismi politici e sindacali.

e) affidamento degli incarichi e procedimento per l'attribuzione dell'indennità per la pianificazione

- 1) L'affidamento degli incarichi per la redazione del piano alle singole figure professionali che partecipano direttamente all'atto di pianificazione avviene con l'approvazione del programma di lavoro, dando la priorità al personale facente parte della struttura competente per materia.
- 2) L'affidamento dell'incarico è revocato in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale con il programma di lavoro.
- 3) Nell'atto indicato al comma 1) devono essere individuati i nominativi di coloro che partecipano alla redazione del piano e la relativa qualificazione professionale, il compito attribuito a ciascuno, il calcolo della tariffa professionale, l'ammontare del fondo da ripartire per l'incentivazione, la copertura finanziaria della spesa. Nello stesso atto devono inoltre essere definite, per ciascun nominativo individuato, le percentuali della quota di assegnazione del fondo, nei limiti della tabella di cui alla lettera c) (*criteri per il riparto del fondo per la pianificazione*).
- 4) La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di cui sopra deve essere determinata e motivata in base ai seguenti elementi:
 - a. tipologia e complessità del piano;
 - b. competenze e professionalità richieste per il compito affidato;
 - c. grado di responsabilità.
- 5) L'affidamento degli incarichi avviene assicurando i principi di professionalità e di rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi stessi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.
- 6) Il programma di lavoro può prevedere una liquidazione degli incentivi sulla base di stati di avanzamento fino ad una percentuale del 50%.

f) modalità di erogazione degli incentivi per la pianificazione

- 1) Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alla redazione del piano e sono liquidati, successivamente all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione regionale, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2).
- 2) Qualora il piano non sia approvato per motivi di opportunità, non dipendenti da motivazioni di carattere tecnico, gli incentivi sono erogati sulla base di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile del procedimento ed approvata dall'organo che ha approvato il programma di lavoro.
- 3) Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni rispetto alle percentuali stabilite nel programma di lavoro per i singoli partecipanti alla redazione del piano, tali variazioni devono essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha approvato il programma di lavoro. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione degli incentivi.

4. INADEMPIMENTI

a) ritardato adempimento delle prestazioni

- 1) Il responsabile del procedimento verifica lo stato di attuazione dell'incarico.
- 2) Nel caso in cui, in sede di verifica, si evinca che l'incarico non possa essere portato a termine nei tempi previsti, il responsabile del procedimento è tenuto a darne informazione al dirigente che ha conferito l'incarico stesso, il quale assume i conseguenti provvedimenti incluse la modifica e la revoca dell'incarico.
- 3) Qualora, nonostante le azioni intraprese di cui al comma precedente, le prestazioni non siano ultimate nei termini previsti il dirigente competente applica le penalità, determinate nell'atto di conferimento dell'incarico, con le modalità espresse alla lettera *b*) (*omesso o inesatto adempimento delle prestazioni*).

b) omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

- 1) In caso di omesso adempimento delle prestazioni, al personale incaricato non viene corrisposta alcuna forma di incentivazione.
- 2) In caso di inesatto adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento è ridotta del 10%;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali di natura tecnica o finanziaria che necessitano di approvazione, compatibili con i tempi, le disponibilità e le finalità dell'amministrazione, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento è ridotta del 25%;
 - c. nei casi di cui alla precedente lettera *b*), qualora le eventuali modifiche non siano compatibili con i tempi, le disponibilità e le finalità dell'amministrazione, comportando viceversa variazioni di bilancio o altri gravi pregiudizi per l'attività amministrativa, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento è ridotta del 50%;
 - d. qualora l'inesatto adempimento abbia indotto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure sia stato causa di annullamento o abbia determinato la disposizione di rifacimento integrale da parte di altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o distribuite relative alle fasi precedenti del progetto o del piano sono recuperate. Sono fatte salve eventuali azioni risarcitorie dei danni procurati;
 - e. nei casi di cui alle lettere *c.* e *d.* l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri dipendenti, inclusi i titolari del primo affidamento che non siano risultati responsabili delle inadempienze; la revoca è subordinata alla procedura del contraddittorio con i soggetti interessati, sentiti il dirigente competente ed il responsabile unico del procedimento.

5. ONERI E SPESE

a) spese

- 1) Tutte le spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione regionale.
- 2) La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e degli atti di pianificazione è effettuata tramite i sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione regionale.
- 3) L'amministrazione regionale, attraverso le competenti strutture, sulla base delle segnalazioni dei fabbisogni, adotta procedure idonee e semplificate al fine di consentire lo svolgimento delle suddette attività nel rispetto dei tempi assegnati.

b) oneri per la copertura assicurativa

- 1) Sono a carico dell'amministrazione regionale gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ivi compresa quella di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 109/94.

c) accantonamento del fondo

- 1) Il fondo di cui alla lettera *c*) (*costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la progettazione, la direzione lavoro, il collaudo e i piani di sicurezza*), comma 1), e alla lettera *a*) (*attività di pianificazione e costituzione del fondo*), comma 4), è accantonato sullo stanziamento nel bilancio regionale previsto per la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. DISPOSIZIONI FINALI

a) sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

- 1) Gli elaborati, comunque comportanti una attività di progettazione e pianificazione, sono sottoscritti da coloro che ne assumono la responsabilità professionale individuati nell'atto di conferimento dell'incarico e devono riportare menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.
- 2) Gli elaborati che non richiedano, ai sensi di legge, la firma di soggetti abilitati saranno sottoscritti dal responsabile del procedimento e riporteranno menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.
- 3) Ogni elaborato deve riportare l'intestazione della Regione Lazio e della struttura responsabile.
- 4) Gli elaborati prodotti sono di proprietà dell'amministrazione regionale.
- 5) I suddetti elaborati possono essere utilizzati a pieno titolo dagli estensori per l'inserimento nei curricula professionali personali.

-
- (1) Punto sostituito dall'articolo 3 del r.r. 28 luglio 2010, n. 8, pubblicato sul BUR 7 agosto 2010, n. 29
 - (2) Punto sostituito dall'articolo 63, numero 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
 - (3) Punto sostituito dall'articolo 63, numero 2, del r.r. 2/2004.